



Banco di Sardegna

Gruppo BPER Banca

**Comunicazione al Socio
Composizione quali – quantitativa
ottimale del Consiglio di
Amministrazione**

9 marzo 2022

1 Premessa

Gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

Una parte rilevante di tali compiti è affidata al Consiglio di Amministrazione che è chiamato a svolgere la funzione di supervisione strategica (in via esclusiva) e di gestione, quest'ultima di concerto con altri organi aziendali.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono essere inoltre opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle aree di operatività della banca. È necessario infine che i consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario pongono particolare attenzione all'adeguatezza della composizione degli organi di supervisione strategica e di gestione delle banche; a tal fine richiedono, tra l'altro, che essi individuino la propria "*composizione ottimale*", anche alla luce della dimensione e complessità delle società e dei gruppi di appartenenza, e che, in occasione di nomine, mettano a disposizione dei Soci il risultato di tale analisi in tempo utile affinché i medesimi possano tenerne conto nella scelta dei candidati.

In vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna (in seguito anche il Banco), previsto in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, si porta pertanto a conoscenza del Socio la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dal Consiglio di amministrazione in carica.

Detta composizione - approvata dal Consiglio di amministrazione con il supporto del Comitato Nomine ed in coerenza con le indicazioni espresse dalla Capogruppo sul tema, tiene conto: i) dell'esperienza di governo maturata dal Consiglio uscente nel triennio che va a concludersi; ii) delle risultanze del processo di Autovalutazione riferito all'esercizio 2021 e ii) della normativa nazionale ed europea applicabile in materia.

2 Governance e struttura del Consiglio di amministrazione

Il Banco ha adottato, fin dalla propria costituzione, il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, basato sulla presenza di 2 organi di nomina assembleare: l'organo amministrativo (Consiglio di amministrazione) e il Collegio sindacale con funzioni di controllo sull'amministrazione. Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione, in applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia.

La Società fa parte del Gruppo bancario "Gruppo BPER Banca". In tale qualità, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato o informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.

La *governance* della Banca - descritta dallo Statuto sociale, modificato da ultimo con delibera dell'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2020 - prevede la presenza dei seguenti Organi: l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione (e gli eventuali Comitato endo-consiliari), il Comitato esecutivo (attualmente costituito ma la cui istituzione è facoltativa), il Presidente, il Collegio sindacale e la Direzione Generale.

Lo Statuto sociale definisce la dimensione del Consiglio di amministrazione, la cui composizione è prevista tra un minimo di nove (9) ed un massimo di tredici (13) componenti eletti dall'Assemblea, compresi il Presidente e il Vice presidente.

Il Consiglio di amministrazione può nominare, fra i propri componenti, un Comitato esecutivo composto, ai sensi di Statuto, da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) componenti e può istituire al suo interno ulteriori Comitati.

Le previsioni statutarie stabiliscono altresì che almeno due (2) Consiglieri, ovvero il numero superiore previsto dalla normativa vigente, debbano possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, lettere b) e c) del codice civile, nonché dalla disciplina attuativa dell'art. 26 del TUB. Al riguardo, si precisa che le Disposizioni di Vigilanza di cui alla Circ. n. 285/2013 stabiliscono che nell'Organo con funzione di supervisione strategica, almeno un quarto dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa.

Lo Statuto stabilisce inoltre che almeno tre (3) componenti del Consiglio appartengano al genere meno rappresentato, ovvero il numero superiore richiesto dalla normativa vigente, pari ad almeno il 33% dei componenti dell'Organo, a norma delle vigenti Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Ancora in materia di "quota di genere", si richiama la "buona prassi" recentemente introdotta nel testo delle citate Disposizioni di Vigilanza, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali; nello specifico si richiama la disposizione di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Cap. 1, Sez. IV, par. 2.1, lett. c) secondo cui "*è buona prassi che [...] ii) le cariche di presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, presidente dell'organo con funzione di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere*".

Il Consiglio di amministrazione del Banco – in base alle politiche per il governo del rischio di non conformità nelle operazioni con Soggetti Rilevanti, nonché in base alle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati, adottate dalle Banche e dalle Società del Gruppo BPER Banca – è tenuto a costituire al suo interno un Comitato Parti Correlate, composto da tre componenti non esecutivi e non correlati, cui sono attribuiti i compiti consultivi e istruttori previsti dal Regolamento Consob, dalla Circolare n. 285 del 2013 della Banca d'Italia e dalla specifica "*Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati*".

La costituzione e il funzionamento di detto Comitato è altresì disciplinata, nello specifico, dal documento "Regole di Funzionamento del Comitato Parti Correlate" del Banco di Sardegna - aggiornato da ultimo in data 2 luglio 2021 - secondo il quale detto Comitato si compone di tre Amministratori non esecutivi, dotati dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma primo, lettere b) e c) del codice civile e dalle disposizioni attuative dell'art. 26 del TUB.

Infine, si richiama quanto previsto dalla Disposizioni di Vigilanza per le Banche - di cui alla Circ. 285/2013 - secondo cui nelle banche intermedie (categoria cui risulta riconducibile il Banco *post delisting*) è costituito il "Comitato rischi".

Detto Comitato, a norma delle vigenti "Regole di funzionamento del Comitato Controllo e Rischi" del Banco di Sardegna, è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) amministratori, con esclusione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dotati dei requisiti di indipendenza.

3 La composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione: la dimensione quantitativa

Come sopra indicato, lo Statuto sociale prevede che il Consiglio di amministrazione sia composto da un minimo di nove (9) ad un massimo di tredici (13) componenti, inclusi il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio, in considerazione delle dimensioni, del livello di complessità operativa e delle dinamiche di funzionamento della Banca - ad esito del processo annuale di Autovalutazione condotto con il supporto del Comitato Nomine - ritiene adeguato l'attuale numero di Consiglieri in carica, pari a n. 13 componenti.

Detta conclusione tiene altresì conto: i) dello status di Società “non quotata” recentemente assunto dal Banco, con conseguente ridimensionamento della propria complessità operativa/organizzativa; ii) dell’attuale composizione della compagine sociale della Banca (BPER Banca unico socio ordinario) e iii) dell’attuale livello di complessità in carico a ciascun Consigliere.

Al Consiglio che verrà eletto dall’Assemblea sarà pertanto richiesto - in sede di valutazione dell’idoneità dei nuovi componenti - di verificare la rispondenza del nuovo Organo ai requisiti della composizione quali-quantitativa ottimale prevista dal presente Documento.

4 La composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione: la dimensione qualitativa

Nel formulare le indicazioni rivolte al Socio in merito alle professionalità, competenze ed esperienze ritenute necessarie, ai fini di una composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio, quest’ultimo esprime e sottolinea, tra l’altro, l’importanza di:

- assicurare all’Organo amministrativo una solida ed equilibrata combinazione di profili professionali e di esperienze;
- identificare profili con idonee caratteristiche personali e attitudinali, in grado di assicurare una efficace collaborazione e una positiva dinamica relazionale nello svolgimento dell’incarico da parte degli Amministratori;
- identificare profili in grado di garantire adeguata disponibilità di tempo, per permettere un efficace e informato adempimento del ruolo di Amministratore nel Consiglio e nei Comitati;
- promuovere ulteriormente i requisiti di diversità, in tema, oltre che di genere, di esperienza professionale, provenienza geografica e diversificazione anagrafica

Ciò premesso, al fine di determinare la composizione qualitativa ottimale dell’Organo amministrativo è stato definito un insieme di competenze ritenute necessarie al Consiglio, nel suo complesso, per il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti.

Tali competenze – fermo restando il possesso dei requisiti e criteri di idoneità prescritti dalla normativa vigente in capo a ciascun esponente – sono state determinate tenendo conto:

- di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento e, in particolare, delle disposizioni da ultimo contenute nel nuovo decreto del MEF n. 169/2020
- di quanto previsto dalla Direttiva europea 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. CRD IV)
- delle indicazioni dell’EBA e dell’ESMA
- delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche, di cui alla Circ. Bankit. N. 285/2013
- della “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità” della BCE
- dell’art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, c.d. “Interlocking Directorship” e “Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”)” pubblicati dalla Banca d’Italia, Consob e ISVAP il 20 aprile 2012 e successivamente aggiornati il 21 dicembre 2018
- degli esiti del processo di Autovalutazione e del percorso svolto dal Consiglio di amministrazione nel triennio

Le aree di competenze individuate sono le seguenti:

▪ Dinamiche del sistema economico-finanziario

Intese come l’insieme delle conoscenze/competenze riguardanti le principali variabili economiche e loro interdipendenze come, per esempio, il livello e il tasso di crescita del prodotto nazionale, i tassi di interesse, la disoccupazione e l’inflazione nonché la conoscenza del mercato monetario e finanziario e dell’insieme degli strumenti, delle istituzioni, dei meccanismi che assicurano la creazione e la movimentazione dei mezzi di pagamento ed il trasferimento dei saldi finanziari.

▪ **Regolamentazione di settore**

Intese come l'insieme delle conoscenze/competenze relative alla principale normativa di settore (es. regolamentazione dei mercati finanziari, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, etc.).

▪ **Indirizzi e pianificazione strategica**

Intese come l'insieme delle conoscenze/competenze afferenti l'individuazione e la declinazione delle linee strategiche e la conseguente valutazione dei necessari interventi operativi atti a garantire la sostenibilità del *business* della banca (es. definizione dei piani industriali, valutazione dei processi di *budget*, etc.).

▪ **Corporate governance e processi di gestione aziendale**

Intese come l'insieme delle conoscenze/competenze in materia di: governo societario, legale; relazioni con *stakeholder*; gestione risorse; responsabilità sociale di impresa; livelli di *performance* pianificati e conseguiti; sistemi di remunerazione e incentivazione; gestione dei conflitti di interesse.

▪ **Assetti organizzativi e sistemi informativi**

Intese come l'insieme delle conoscenze/competenze in materia di: organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati.

▪ **Gestione e controllo dei rischi**

Intese come l'insieme delle conoscenze/competenze riguardo a: metodologie di misurazione e gestione dei rischi, principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (es. ICAAP, ILAAP, RAF, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*.

▪ **Sistemi di controlli interno**

Intese come l'insieme delle conoscenze/competenze riguardo a tematiche inerenti la definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; Antiriciclaggio; *Risk Management*; Convalida; *Internal Audit*.

▪ **Business bancario, attività e prodotti bancari e finanziari**

Intese come l'insieme delle conoscenze/competenze riguardo ai principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà.

▪ **Informativa contabile e finanziaria**

Intese come l'insieme delle conoscenze/competenze in materia bilancistica e di informativa di carattere finanziario.

4.1 Diffusione e diversificazione delle competenze

La gestione del livello di complessità della Banca comporta la necessaria presenza in Consiglio di profili professionali coerenti; è quindi opportuno che ciascuna area di competenza sia presidiata con professionalità specialistiche specifiche in grado di assicurare al Consiglio una gestione efficace e consapevole.

Pertanto, al fine di assicurare un adeguato confronto all'interno dell'Organo, di assumere decisioni con sempre maggiore consapevolezza e di attribuire ai Consiglieri incarichi diversi nell'ambito sia del Consiglio sia dei Comitati consiliari, si ritiene opportuno che, per ciascuna delle aree di competenza identificate, siano presenti in Consiglio più soggetti con comprovate competenze e che queste ultime risultino diffuse e diversificate fra tutti i componenti.

Per la valutazione delle competenze individuali dovrà tenersi conto sia della conoscenza teorica acquisita attraverso studi o percorsi di formazione, sia dell'esperienza pratica maturata attraverso l'attività professionali, le competenze acquisite in ambito lavorativo, oltre che in forza di incarichi consiliari.

4.2 Disponibilità dei Consiglieri

Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i Consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico. Tale disponibilità deve essere maggiore da parte dei Consiglieri cui sono attribuiti specifici incarichi esecutivi e/o che siano chiamati a far parte di Comitati consiliari.

Si richiama infine quanto previsto da Banca d'Italia nelle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali; nello specifico si richiama la disposizione di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Cap. 1, Sez. IV, par. 2.1, lett. d), secondo cui *"è opportuno che la proposta di candidati avanzata dai soci o dal consiglio venga corredata di un curriculum volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato"*, avuto riguardo alle indicazioni circa la "composizione qualitativa ottimale" fornite dal Consiglio di amministrazione con il presente Documento.

A tal fine si raccomanda di fornire tutte le necessarie informazioni in modo **dettagliato ed esauriente**.

Resta salva la possibilità per il Socio di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'organo amministrativo e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di amministrazione.

5 Sintesi dei requisiti normativamente richiesti ai componenti del Consiglio di amministrazione

5.1 REQUISITI DI ONORABILITA' E CRITERI DI CORRETTEZZA

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra soggetti che soddisfano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse di cui all'art. 4 del medesimo Decreto.

Con riferimento ai criteri di correttezza, si precisa che il verificarsi di una o più delle situazioni indicate dal menzionato art. 4 del Decreto MEF non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

5.2 REQUISITI DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Oltre ai requisiti di indipendenza che, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza e di Statuto, devono essere soddisfatti da un numero minimo di Consiglieri, il Decreto MEF ha altresì previsto, in capo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, taluni requisiti di indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse alla sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

5.3 REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA DEGLI AMMINISTRATORI

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 7 del Decreto MEF, nonché dei criteri di competenza di cui all'art. 10 del Decreto MEF.

In particolare, in base a quanto previsto dalle disposizioni del suddetto Decreto, ciascun candidato dovrebbe possedere un livello base di conoscenze tecniche nei seguenti ambiti:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societari;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

5.4 DISPONIBILITÀ DI TEMPO

I Consiglieri sono tenuti a dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Decreto MEF.

Al fine di consentire al Socio la valutazione della disponibilità di tempo in capo ai candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e, agli stessi, di poter valutare se siano in grado di assicurare preparazione e partecipazione alle riunioni, il Consiglio di Amministrazione uscente indica qui di seguito il numero di riunioni e gli impegni di tempo dei membri del Consiglio e dei Comitati da costituire, misurati con riferimento all'esercizio 2021.

ORGANO	N. RIUNIONI ANNUE
Consiglio di amministrazione	15
Comitato Esecutivo	7
Comitato Controllo Rischi	11
Comitato Parti Correlate	13

Oltre ai tempi necessari a partecipare alle riunioni, è necessario considerare anche il tempo di preparazione di ciascun incontro e per i Presidenti, del Consiglio e di ciascuno dei Comitati, anche quello dedicato allo svolgimento del ruolo e alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle riunioni di Consiglio e di Comitato.

Occorre inoltre considerare l'impegno necessario per la partecipazione agli incontri dedicati alla formazione degli esponenti nonché i tempi necessari per gli eventuali trasferimenti e per l'attività preparatoria in vista degli appuntamenti societari.

Il Consiglio di Amministrazione del Banco, in linea con le indicazioni di cui alla "Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità" della BCE e con l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento del Consiglio e il contributo di ciascun membro alla dialettica interna dell'Organo, ha effettuato una stima, da intendersi quale riferimento per valutare il tempo minimo ritenuto necessario per l'efficace partecipazione alle riunioni:

Presidente Consiglio di amministrazione	80-90 gg/anno
Consigliere non esecutivo	40 gg/anno
Giorni aggiuntivi per particolari cariche	
Comitato esecutivo (Presidente/componente)	10 / 7 gg/anno
Comitato Parti Correlate (Presidente/componente)	16 / 13 gg/anno
Comitato Controllo Rischi (Presidente/componente)	14 / 11 gg/anno

6 Ruoli di particolare rilevanza all'interno del Consiglio di amministrazione

All'interno del Consiglio di amministrazione è possibile identificare diversi ruoli: Presidente, Amministratori esecutivi, Amministratori non esecutivi e Amministratori Indipendenti.

- **Il Presidente**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione - oltre a quanto disciplinato all'interno dello Statuto sociale (art. 18) e dall'art. 7, comma 3, del Decreto MEF - svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del Consiglio, favorendo la dialettica interna e assicurando il corretto bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile.

- **Amministratori esecutivi**

Per Amministratori esecutivi si intendono gli Amministratori che nel Banco o in qualsiasi altra Società del Gruppo:

- sono componenti del Comitato esecutivo o sono destinatari di deleghe esecutive o che svolgono, anche in via di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;
- rivestono incarichi direttivi ovvero hanno il compito di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale.

- **Amministratori non esecutivi**

Gli Amministratori non esecutivi: i) non devono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società ii) sono compartecipi delle decisioni assunte all'interno del Consiglio e iii) devono assicurare un attento monitoraggio sulle scelte compiute dai componenti esecutivi e dal *management* della Banca.

- **Amministratori indipendenti**

Gli Amministratori indipendenti vigilano, con autonomia di giudizio, sulla gestione sociale contribuendo ad assicurare che la stessa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Oltre agli specifici requisiti richiesti dalla normativa vigente, i Consiglieri indipendenti devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al consiglio e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.
